Santander Consumer Bank S.p.A.
Direzione Generale Corso Massimo d'Azeglio, 33/E - 10126 TORINO Codice Fiscale/R.I. di Torino 05634190010 - società partecipante al Gruppo IVA Santander Consumer Bank – P. IVA 12357110019 - Codice ABI 03191
Capitale Sociale € 573.000.000 i.v..- Iscritta all'Albo delle Banche
Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari - Capogruppo di Gruppo Bancario soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Santander Consumer Finance S.A. Madrid - Spagna - www.santanderconsumer.it
Iscritta al Registro intermediari assicurativi presso l'IVASS al n. D000200005.

Accordo di dilazione di pagamento riferito al Contratto n.

Informazioni europee di base sul credito ai consumatori

1. Identità e contatti del Finanziatore/ intermediario del credito

Finanziatore	Santander Consumer Bank S.p.A.
Indirizzo	Corso Massimo D'Azeglio 33/E - 10126 TORINO
Telefono	011 63 18 111
Email	santanderconsumer@santanderconsumer.it
Fax	011 195 26 118
Sito web	www.santanderconsumer.it

Intermediario del credito	
Indirizzo	
Telefono	
Email	
Fax	
Sito web	

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di Contratto di credito	Dilazione di pagamento
Importo totale del credito *Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.*	
Durata del Contratto di credito	

3. Costi del credito

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al Contratto di credito	In caso di accodamento di una o più rate, gli interessi di dilazione sono calcolati, al momento dell'accodamento e sulla sola parte capitale della rata, al tasso annuo nominale (T.A.N.) contrattuale.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) *Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.* *Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.*	
Costi *Costi addebitati dal momento della conclusione del Contratto di credito.*	**Spese di istruttoria: €** **Spese di pagamento rata: €** **Oneri per l'offerta fuori sede:** nessuno **Pre-finanziamento:** il prestito non ha pre-finanziamento **Spese di scritturazione contabile:** nessuna. **Spese per produzione e invio lettera di conferma Contratto:** nessuna **Informazioni ottenute tramite operatore di call center (ad esempio informazioni sui pagamenti, coordinate bancarie, c/c postale, assicurazioni, ecc.):** € 2,00. **Variazione coordinate bancarie effettuate tramite operatore di call center:** € 2,00. **Variazione scadenza rata:** € 10,00. **Spese per invio comunicazioni su richiesta Clienti:** - invio modulo SDD per variazione modalità di pagamento: nessuna; - invio bollettini postali per variazione modalità di pagamento € 10,00; - rispedizione bollettini postali: nessuna; - rispedizione ritorni postali: nessuna.

Qualora il contratto abbia durata fino a 18 mesi, lo stesso è assoggettato ad imposta di bollo assolta in modo virtuale (Autorizzazione dell' Intendenza di Finanza di Torino n. 2/5522/91 del 30/09/1991, Estesa dalla Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte di Torino con provvedimento n. 60065/94 del 17/05/1994). Qualora il contratto abbia durata superiore a 18 mesi, lo stesso è assoggettato ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 15 e seguenti del d.P.R. 601/73.

COPIA CONTRATTO CONFORME ALLA STIPULA

	Commissioni di incasso/richiamo effetti cambiari: nessuna **Spese per riemissione SDD:** € 3,00. **Spese per prestazioni di garanzia:** sono a carico del Cliente in base alla vigente normativa fiscale e alle tariffe di agenzia. **Spese per solleciti postali:** € 1,00 cadauno. **Spese per l'invio delle comunicazioni periodiche alla Clientela:** € 1,00 (all'anno). Il Finanziatore non addebita al Cliente alcuna spesa qualora le comunicazioni periodiche vengano trasmesse con mezzi di comunicazione telematica. In ogni caso, le comunicazioni riguardanti le proposte di modifica del Contratto non vengono addebitate al Cliente. **Spese per la produzione di documenti inerenti alle operazioni compiute nel corso degli ultimi 10 (dieci) anni (es. contratto, estratto conto) ex art. 119 D.Lgs. 385/1993**: Euro 20,00. **Eventuali spese legali:** non quantificabili, secondo le tariffe legali vigenti. **Imposta di bollo o imposta sostitutiva sul Contratto e sulle comunicazioni periodiche alla Clientela:** secondo la normativa fiscale vigente. **L'imposta di bollo o imposta sostitutiva sul Contratto viene addebitata sulla prima rata.**
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al Contratto di credito possono essere modificati	Il Finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni, con la sola esclusione dei tassi di interesse applicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato. Le modifiche, ivi incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicate al Cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente da questo accettato, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del D. Lgs. 385/93). Il Finanziatore non addebiterà alcun costo per tali comunicazioni. Il Cliente, ai sensi della legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche e ottenere in sede di liquidazione del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
Costi in caso di ritardo nel pagamento *Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.*	Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora al tasso del 15% (quindici per cento) annuo sulla quota capitale delle rate scadute. Gli interessi di mora maturano giornalmente. Se però, al momento della conclusione del Contratto o in una fase successiva del rapporto contrattuale, il tasso di mora fosse superiore a quello determinato ai sensi della legge, il tasso effettivamente pattuito sarà quello corrispondente al tasso soglia previsto dalla legge (art. 2, legge 108/1996). Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: nessuna In caso di mancato pagamento, saranno applicate al consumatore le seguenti penali: rimborso dei costi e delle spese sostenuti per eventuali interventi di recupero crediti per una somma - calcolata sull'importo scaduto - pari al 5% (cinque per cento), sulla prima rata insoluta, pari al 10% (dieci per cento) sulla seconda rata insoluta, e pari al 15% (quindici per cento) sulla terza rata insoluta e sulle successive rate insolute. invio della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine/ risoluzione del Contratto: € 25.

4. Altri importanti aspetti legali

Diritto di recesso dal Contratto di credito *Il consumatore ha il diritto di recedere dal Contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del Contratto.*	**No** Ai sensi della legge (articolo 122, commi 3 e 4, del D. Lgs n. 385/1993), le previsioni sul recesso di cui all'articolo 125-*ter* non si applicano alle Dilazioni di pagamento.
Consultazione di una banca dati *Se il Finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, Il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.* *Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.*	

5. Informazioni supplementari in caso di dilazioni di pagamento

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	**Piano di ammortamento concordato fra le Parti (anche ai fini della normativa SEPA – regolamento UE 260/2012 – riguardante l'adozione di schemi di addebito diretto paneuropei, e in particolare dell'SDD – "SEPA Direct Debit", sostitutivo delle c.d. "domiciliazioni R.I.D.").**" Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente. Il consumatore pagherà le somme dovute nel seguente ordine: 1. importo rate scadute o impagate 2. interessi di mora addebitati a seguito di ritardato pagamento 3. spese addebitate (comunic. contrattuali) 4. interessi di mora maturati a seguito di ritardato pagamento 5. spese esazione 6. spese legali 7. altro tipo di spese 8. spese addebitate a seguito di azioni di recupero

COPIA CONTRATTO CONFORME ALLA STIPULA

Importo totale dovuto dal consumatore	
Rimborso anticipato *Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del Contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.* *Il Finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.*	Il Cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al Finanziatore e, in tal caso, ha diritto a una riduzione, in misura proporzionale alla durata residua del Contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, secondo il criterio della curva degli interessi, ossia applicando il medesimo metodo di riduzione progressiva degli interessi corrispettivi previsto dal piano di ammortamento contrattuale (ammortamento alla francese) concordato con il Cliente, in funzione dell'incidenza degli interessi nominali per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento. L'indennizzo è pari all'1% (uno per cento) dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto è superiore a un anno, ovvero allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del medesimo importo, se la vita residua del Contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L'indennizzo non è dovuto se: il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un Contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; il rimborso anticipato riguarda un Contratto di apertura di credito; il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel Contratto; l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. L'indennizzo non si applica nei casi previsti dalla legge (- esercizio delle facoltà di surroga ex art. 1202 c.c. - c.d. portabilità del finanziamento senza oneri a carico del debitore art. 120 quater D.Lgs. 385/1993). Se il rimborso anticipato è parziale, il Cliente può indicare nella richiesta se desidera ridurre l'importo delle rate mantenendo invariata la durata del finanziamento, ovvero ridurre la durata del finanziamento mantenendo invariato l'importo della rata. In mancanza di espressa indicazione da parte del Cliente al momento della richiesta, il Finanziatore procederà alla riduzione dell'importo della rata mensile, ferma restando la facoltà del Cliente di richiedere per iscritto, entro 10 giorni dal ricevimento del piano di ammortamento aggiornato, la riduzione della durata del finanziamento in alternativa alla riduzione della rata. Se il Cliente ha sottoscritto una polizza assicurativa facoltativa, il rimborso anticipato potrà determinare, a seconda della tipologia di polizza assicurativa facoltativa sottoscritta ed in base a quanto previsto nel relativo set informativo, la restituzione al Cliente del premio assicurativo per la parte non goduta da parte della Compagnia Assicurativa.

COPIA CONTRATTO CONFORME ALLA STIPULA

Elenco dei dati forniti dal Cliente utilizzati dal Finanziatore. Cliente

COPIA CONTRATTO CONFORME ALLA STIPULA

L'accordo di dilazione di pagamento consiste:

- c nell'estinzione anticipata del (o dei) finanziamento/i in corso, che verranno raggruppati in un'unica operazione, attraverso la rimodulazione in un unico piano di ammortamento, senza l'erogazione di altro denaro.
- c nella ridefinizione del numero delle rate di un finanziamento in corso.

Tabella Finanziaria:

Importo rinegoziato

Garanzie richieste:

Pagamento:

Condizioni generali di finanziamento – Dilazione di pagamento

1. OGGETTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Questo Contratto è una dilazione di pagamento non gratuita, cioè una modalità agevolata di rimborso di un credito preesistente, concordata tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore. L'accordo di dilazione di pagamento consiste:

- nell'estinzione anticipata del (o dei) finanziamento/i in corso, che verranno raggruppati in un'unica operazione, attraverso la rimodulazione in un unico piano di ammortamento, senza l'erogazione di altro denaro;
- nella ridefinizione del numero delle rate di un finanziamento in corso.

Il Contratto si conclude con l'accettazione della presente richiesta da parte di Santander Consumer Bank (da ora anche il Finanziatore) che verrà comunicata al Cliente mediante apposita lettera di conferma contratto. Dopo l'accettazione, la presente richiesta diventa Contratto a tutti gli effetti. Prima della conclusione del Contratto di credito e al fine della sua conclusione, il Finanziatore valuta il merito creditizio del Cliente, sulla base delle informazioni fornite dal medesimo, nonché, sulla base di informazioni ottenute consultando una banca dati pertinente.
Il Cliente ed il Coobbligato eleggono domicilio all'indirizzo del Cliente indicato nel presente Contratto.

La/e polizza /e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

2. DIRITTO DI RECESSO – DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Ai sensi della legge (articolo 122, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 385/1993) le previsioni sul recesso di cui all'art. 125-*ter* non si applicano alle Dilazioni di pagamento.

3. OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE E DEL COOBBLIGATO

Il Cliente e il Coobbligato si obbligano solidalmente a rimborsare al Finanziatore l'intero importo erogato, oltre ad ogni altro onere previsto contrattualmente (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, interessi, commissioni ed altre spese come indicate nel Modulo *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori,* che è allegato al Contratto e ne costituisce il frontespizio) alle scadenze e con le modalità indicate nel Contratto medesimo, senza necessità di alcun preavviso al riguardo (il presente Contratto costituisce idoneo preavviso ai sensi della normativa SEPA). Il Coobbligato assume la qualità di cointestatario del presente Contratto ed è pienamente equiparato al Cliente e dunque assoggettato ad ogni obbligazione derivante da tale Contratto. In particolare, e a titolo meramente esemplificativo, il Finanziatore potrà esperire nei confronti del Coobbligato le procedure di recupero del credito e segnalare lo stesso Coobbligato nei Sistemi di Informazione Creditizia (S.I.C.) nonché presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia. Ogni riferimento al Cliente riportato nel presente Contratto di finanziamento deve intendersi esteso anche al Coobbligato.
L'eventuale presenza di un'assicurazione non esonera il Cliente dal pagamento delle rate fino a quando l'Assicurazione non avrà pagato il denaro dovuto al Finanziatore. Se il denaro pagato dalla Assicurazione non copre l'intero debito, il Consumatore dovrà pagare la differenza al Finanziatore.
Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento alla francese.
Fino al totale soddisfacimento di ogni ragione di credito del Finanziatore, il Cliente è tenuto a comunicare al Finanziatore per iscritto entro 48 (quarantotto) ore dall'evento ogni variazione ancorché temporanea del proprio domicilio o residenza e, in generale, qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati nel Contratto.

3BIS. RISCHI CONNESSI ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

Il Cliente prende atto che la sottoscrizione di un finanziamento implica l'obbligo di rimborsare l'importo preso in prestito, insieme agli interessi e alle altre spese connesse nei termini e alle condizioni previste dal Contratto, entro i termini concordati. L'assunzione di debiti può influire sulla propria situazione finanziaria e sulla propria capacità di pagare in futuro. Pertanto, è importante valutare attentamente le entrate, le spese e gli impegni finanziari prima di richiedere un finanziamento. Il mancato pagamento può portare a conseguenze negative, come l'addebito di interessi di mora, e, in casi estremi, azioni legali. Si invita il Cliente a valutare di ricorrere ad una richiesta di finanziamento in modo responsabile e nei limiti delle proprie possibilità finanziarie.

3TER. CONCESSIONE DEL PRESTITO

- Analisi della documentazione

La concessione di questo prestito è subordinata alla verifica da parte del Finanziatore della documentazione e delle informazioni fornite insieme alla richiesta di finanziamento. Il Finanziatore, se necessario, può richiedere al Cliente documentazione e informazioni aggiuntive ai fini dell'analisi e alla decisione di concessione del prestito.
- Approvazione o rifiuto del prestito

Il Finanziatore comunicherà al Cliente, con comunicazione a mezzo posta, via e-mail o con altri canali equivalenti, l'approvazione o il rifiuto della domanda. In caso di approvazione della richiesta e relativa comunicazione al Cliente, il Finanziatore liquiderà l'eventuale importo richiesto e darà seguito alla richiesta di dilazione del Cliente ed il Contratto si intenderà concluso con piena validità legale.
La richiesta del Cliente non implica la concessione automatica del credito richiesto e/o della dilazione richiesta. Il finanziamento si intenderà concesso solo quando il Finanziatore confermerà l'approvazione ed effettuerà l'eventuale pagamento come indicato dal Cliente.

4. RIMBORSO ANTICIPATO DA PARTE DEL CLIENTE

Il Cliente può rimborsare anticipatamente in tutto o in parte l'importo residuo del prestito in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Finanziatore. In tal caso il Cliente sarà tenuto al pagamento delle eventuali rate scadute e delle rate a scadere, in misura proporzionale alla durata residua del Contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, secondo il criterio della curva degli interessi, ossia applicando il medesimo metodo di riduzione progressiva degli interessi corrispettivi previsto dal piano di ammortamento contrattuale (ammortamento alla francese) concordato con il Cliente, in funzione dell'incidenza degli interessi nominali per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento. In caso di rimborso anticipato, il Finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo è pari all'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto è superiore a un anno, ovvero allo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del Contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L'indennizzo non è dovuto se: il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un Contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; il rimborso anticipato riguarda un Contratto di apertura di credito; il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel Contratto; l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. L'indennizzo di estinzione non si applica nei casi previsti dalla legge (esercizio della facoltà di surroga ex art. 1202 c.c. – cd portabilità del finanziamento senza oneri a carico del debitore, art. 120 quater D.Lgs. n. 385/1993.). Il Finanziatore comunica al Cliente l'ammontare del debito residuo, l'importo riconosciuto a titolo di riduzione per gli interessi e oneri non maturati, nonché l'importo dovuto a titolo di indennizzo. In caso di rimborso anticipato, il Finanziatore si impegna a chiudere il rapporto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del conteggio di estinzione anticipata da parte del Cliente, salvo buon fine del pagamento.
Se il rimborso anticipato è parziale, il Cliente può indicare nella richiesta se desidera ridurre l'importo delle rate mantenendo invariata la durata del finanziamento, ovvero ridurre la durata del finanziamento mantenendo invariato l'importo della rata.
In mancanza di espressa indicazione da parte del Cliente al momento della richiesta, il Finanziatore procederà alla riduzione dell'importo della rata mensile, ferma restando la facoltà del Cliente di richiedere per iscritto, entro 10 giorni dal ricevimento del piano di ammortamento aggiornato, la riduzione della durata del finanziamento in alternativa alla riduzione della rata. Se il Cliente ha sottoscritto una polizza assicurativa facoltativa, il rimborso anticipato potrà determinare, a seconda della tipologia di polizza assicurativa facoltativa sottoscritta ed in base a quanto previsto nel relativo set informativo, la restituzione al Cliente del premio assicurativo per la parte non goduta da parte della Compagnia assicurativa.

5. PAGAMENTI – RIEMISSIONE DELL'SDD- DIRITTO DI RICEVERE LA TABELLA DI AMMORTAMENTO

Il Cliente si obbliga a rimborsare le rate alle scadenze convenute con una delle seguenti modalità:
a) versamento sul conto corrente (da ora c/c) del Finanziatore: il Finanziatore può addebitare al Cliente per ogni singola rata un importo a copertura degli oneri postali sostenuti; b) addebito diretto sul c/c del Cliente (SDD). Resta inteso che il Finanziatore può addebitare per ogni singola rata un importo a copertura degli oneri bancari sostenuti e di incasso, nonché le altre eventuali voci di spesa indicate nel modulo Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, che costituisce il frontespizio del presente Contratto. Il Cliente è consapevole e consente che l'addebito diretto SDD possa subire variazioni, nell'importo e/o nella scadenza per la sua effettuazione, a seguito di eventi successivi
alla conclusione del contratto e non riconducibili al Finanziatore, quali: accordi tra Cliente e Finanziatore, ad. es. per differire il rimborso di una o più rate; rate non pagate alla scadenza contrattuale, in presenza delle quali il Cliente sin d'ora, autorizza il Finanziatore a riscuotere sul conto corrente bancario di cui sopra o altro successivamente indicato per il pagamento delle rate, in qualsiasi momento e senza necessità di alcun preavviso (il presente Contratto costituisce idoneo preavviso ai sensi della normativa SEPA), gli importi relativi ad eventuali precedenti rate di finanziamento (Riemissione dell'SDD), che risultano tempo per tempo non pagate alla scadenza contrattuale, addebitando altresì eventuali interessi di mora maturati, costi e spese sostenuti dal Finanziatore per l'attività di recupero del credito nella misura prevista nell'articolo intitolato "Ritardato pagamento. Interessi di Mora", eventuali spese dovute a modifiche normative o provvedimenti della Pubblica Autorità che comportino le suddette variazioni, ad es. in caso di mutamento delle imposte imputate sulle rate oppure di sospensione delle rate disposta dalle Autorità competenti a seguito di gravi eventi sismici. In caso di accodamento di una o più rate, gli interessi di dilazione sono calcolati, al momento dell'accodamento e sulla sola parte capitale della rata, al tasso annuo nominale (T.A.N.) contrattuale.
La scelta della modalità di pagamento avviene al momento della sottoscrizione del Contratto. Nel caso in cui il Cliente intenda modificare la modalità di pagamento potrà farne richiesta al Finanziatore mediante l'invio di una comunicazione scritta indirizzata al Finanziatore. Il Finanziatore potrà accettare o rifiutare, dandone in tal caso giustificazione, la richiesta di modifica inviando al Cliente relativa comunicazione.
Resta inteso che:
(i) in caso di rifiuto, il Cliente sarà tenuto a continuare ad utilizzare la modalità scelta al momento di sottoscrizione del Contratto;
(ii) dalla scadenza successiva al giorno in cui il Finanziatore consentirà la modifica il cliente potrà utilizzare la nuova modalità accollandosi i relativi costi espressamente indicati nel modulo Informazioni europee di base sul credito ai consumatori.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il consumatore ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. La tabella di ammortamento riporta: - gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento; - la ripartizione di ciascun rimborso periodico; - gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l'effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, fermi restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni.
Le Parti sin d'ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell'art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dalla Banca al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione del presente Contratto, a condizione che dette somme siano liquide.

6. NON APPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA SULL'INADEMPIMENTO DEL FORNITORE

Ai sensi della legge (articolo 122, comma 4, del D. Lgs. n. 385/1993), il consumatore non ha diritto alla risoluzione di questo Contratto di dilazione di pagamento in caso di inadempimento del fornitore.

7. RITARDATO PAGAMENTO. INTERESSI DI MORA

Il tasso degli interessi di mora per i casi di ritardato pagamento è pari al 15% (quindici per cento) annuo sulla quota capitale delle rate scadute. Gli interessi di mora maturano giornalmente.
Se tuttavia, al momento della conclusione del Contratto o in una fase successiva del rapporto contrattuale, il tasso di mora fosse superiore a quello determinato ai sensi della legge (articolo 2, legge 108/1996), il tasso effettivamente pattuito sarà quello corrispondente al tasso soglia previsto dalla legge citata.
In caso di ritardo nel pagamento delle rate o dell'importo di cui all'art. 8 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto) che provochino un intervento da parte del personale del Finanziatore e/o di esattori incaricati dalla stessa, il Finanziatore può addebitare al Cliente moroso i costi e le spese sostenuti per tali interventi per una somma - calcolata sull'importo scaduto - pari al 5% (cinque per cento), sulla prima rata insoluta, pari al 10% (dieci per cento) sulla seconda rata insoluta, e pari al 15% (quindici per cento) sulla terza rata insoluta e sulle successive rate insolute. Tali percentuali - che prevedono un importo non superiore ad un massimo del 15% dell'importo scaduto - si applicano distintamente a ciascuna rata rimasta insoluta, in funzione del relativo ordine di inadempimento e sono correlate all'attività svolta dal Finanziatore e all'aumento dei costi sostenuti in funzione del ritardo nel pagamento e del numero di rate oggetto di recupero.
In particolare, l'attività di recupero del credito determina per il Finanziatore sia costi fissi di struttura e operativi (quali tra gli altri personale, risorse materiali, infrastrutture, sviluppo e manutenzione di piattaforme informatiche) sia costi derivanti dalla collaborazione con società specializzate che svolgono attività di contatto telefonica e domiciliare.
L'applicazione di tali spese mira a compensare le attività effettuate in relazione al tardivo/mancato pagamento del debito ed è incompatibile con l'applicazione di altre spese aventi il medesimo oggetto ma è compatibile con l'applicazione degli interessi di mora derivanti dal ritardo nel pagamento del debito. Il Finanziatore può avviare azioni legali anche sui beni presenti e futuri del Cliente, con l'obiettivo di recuperare il credito.
Sono, altresì, a carico del Cliente le spese sostenute per eventuali solleciti postali, i cui costi sono indicati nel modulo di *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori,* che è allegato al Contratto e ne è il frontespizio. In caso di mancato, incompleto e ritardato pagamento, il Finanziatore segnalerà la posizione debitoria del Cliente nelle Banche Dati pubbliche e private e nei Sistemi di Informazioni Creditizie, determinando una maggiore difficoltà del Cliente nell'accesso al credito

8. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Finanziatore può dichiarare decaduto dal beneficio del termine il Cliente e gli eventuali Coobbligati e risolto ai sensi della legge questo Contratto nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate e di inosservanza degli articoli 5 (Pagamenti) e 7 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) (art. 1456 codice civile) come pure nelle seguenti ipotesi:
- infedele dichiarazione resa dal Cliente sul Contratto sulla situazione economico-finanziaria propria e/o degli eventuali Coobbligati;
- accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali del Cliente e/o degli eventuali Coobbligati.

Il Finanziatore si riserva la facoltà altresì di risolvere anticipatamente il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., richiedendo il risarcimento di eventuali danni patiti, qualora venga a conoscenza di qualsiasi attività, posta in essere dal Cliente o dal Coobbligato, che violi le norme pro tempore in vigore finalizzate al contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, così come nel caso in cui emerga una violazione o falsa dichiarazione rispetto a quanto dichiarato nel Questionario ai sensi della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) in vigenza del rapporto contrattuale.
In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, il Finanziatore potrà richiedere l'integrale pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera di richiesta dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, rate a scadere comprendenti la sola frazione di capitale, degli interessi di mora di cui all'art. 7 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) nonché un importo di 25 € per l'invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, dalla data della lettera di invio della comunicazione potranno essere applicati interessi di mora sull'intero importo dovuto nella misura stabilita dall'art. 7 (Ritardato pagamento. Interessi di mora).
Se il Cliente fruisce di più finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso. Il Cliente e il Finanziatore riconoscono che, qualora il Coobbligato dovesse esercitare il proprio diritto di recesso, il Finanziatore avrà il diritto di risolvere il Contratto dandone comunicazione al Cliente entro 30 (trenta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso del Coobbligato.

9. EVENTUALI GARANZIE

Ove indicato nel Contratto, la Dilazione di pagamento potrà essere subordinata:
a) al rilascio di effetti cambiari a garanzia senza indicazione di scadenza, a firma del Cliente e di eventuali avallanti, all'ordine del Finanziatore, con bollo a carico del Cliente, salvo quanto diversamente pattuito in sede di sottoscrizione del Contratto, per l'importo corrispondente al totale da rimborsare indicato nel Contratto. Gli effetti cambiari saranno presentabili all'incasso entro 3 (tre) anni dalla data di creazione. In caso di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, il Cliente e gli eventuali avallanti autorizzano sin d'ora il Finanziatore, senza alcun obbligo di preavviso od osservanza di ulteriori formalità, ad azionare gli effetti di cui sopra per il residuo capitale, eventuali penali, interessi, spese legali ed accessorie risultanti dalle scritture contabili del Finanziatore. Gli effetti saranno distrutti trascorsi 6 (sei) mesi dall'estinzione del debito, se il Cliente non ne richiede la restituzione;
b) alla prestazione di idonea fideiussione.

10. IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI

Se il Cliente non provvede ai pagamenti alle scadenze contrattualmente previste, a parziale deroga della legge (art. 1194 codice civile), il Finanziatore imputerà i pagamenti ricevuti secondo il seguente criterio: prima alle rate scadute a partire dalla più vecchia, poi agli interessi di mora, infin e alle spese di recupero di cui ai precedenti articoli 5 (Pagamenti – Riemissione dell'SDD - Diritto di ricevere la tabella di ammortamento) e 7 (Ritardato pagamento. Interessi di mora).

11. CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO

Il Cliente espressamente e sin da ora consente che il Finanziatore può cedere parzialmente o totalmente i diritti che le derivano da questo Contratto, a termini di legge. Ai fini di ogni comunicazione relativa a questo Contratto, il domicilio è quello indicato nel Contratto, salvo le eventuali variazioni da comunicarsi per iscritto ai sensi dell'articolo 3 (Obbligazioni del Cliente).
Rimane in ogni caso inteso che in caso di cessione del Contratto o del credito, il Finanziatore notificherà tale circostanza al Cliente attraverso supporto cartaceo o altro supporto durevole salvo che il Finanziatore, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del Cliente. In ogni caso, a fronte di cessione del credito o del Contratto, il Cliente potrà opporre tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, nei confronti del cessionario.

12. ONERI E SPESE

Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente o futuro, avente comunque relazione con questo Contratto sarà a carico del Cliente.
Salvo quanto diversamente pattuito in sede di sottoscrizione, sono a carico del Cliente: a) le spese per il rilascio delle garanzie; b) le richieste di informazioni, le comunicazioni e le operazioni (anche effettuate tramite call center) indicate, con i relativi importi, nel modulo di *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori* allegato a questo Contratto e che ne costituisce il frontespizio; c) le spese, anche legali, sostenute dal Finanziatore a seguito del ritardato pagamento e dell'intervenuta risoluzione o decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'articolo 7 (Ritardato pagamento. Interessi di mora), salvo il caso di errori del Finanziatore.
Sono escluse dal calcolo del TAEG: le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal Contratto di credito, compresi gli interessi di mora.
La durata medio-lunga del finanziamento (cioè superiore ai 18 mesi) consente l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Mediante la sottoscrizione del presente contratto il Cliente, congiuntamente al Finanziatore, esercita l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ove il Contratto abbia durata superiore ai 18 mesi.

12BIS.COMMISSIONI BANCARIE

Il Finanziatore può addebitare al Cliente solo commissioni o oneri per i servizi bancari effettivamente forniti o per le operazioni effettuate che hanno comportato un costo reale per il Finanziatore. Tali commissioni non possono eccedere i costi effettivamente sostenuti né generare un beneficio indebito per il Finanziatore e devono in ogni caso rispettare i principi di trasparenza, necessità e proporzionalità.
Qualsiasi commissione deve essere direttamente collegata a un'azione specifica richiesta o accettata dal Cliente, o necessaria per l'esecuzione del Contratto.
Non possono essere addebitati costi per servizi non richiesti o non accettati dal Cliente o ridondanti. L'importo di ciascuna commissione è determinato sulla base dei costi effettivi e verificabili sostenuti dal Finanziatore in relazione al servizio in questione.
Il Finanziatore metterà a disposizione del Cliente informazioni chiare, dettagliate e scritte sulle commissioni applicabili, compreso il loro importo, la base di calcolo, la periodicità, il motivo dell'addebito ed il collegamento alla durata del Contratto, prima di richiedere il finanziamento, e in ogni caso prima che questo venga liquidato.
Allo stesso modo, il Cliente può consultare in qualsiasi momento gli importi delle commissioni applicate attraverso il sito internet del Finanziatore o su altri canali messi a disposizione dal Finanziatore.

COPIA CONTRATTO CONFORME ALLA STIPULA

13. COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA

Le comunicazioni previste dal Contratto saranno indirizzate al solo Cliente e avranno effetto anche nei confronti degli eventuali coobbligati e/o cointestatari. Le informazioni relative al presente Contratto vengono fornite gratuitamente al Cliente su supporto durevole tramite area riservata (attraverso l'accesso al sito internet www.santanderconsumer.it o tramite Santander APP) o mediante invio all'indirizzo e-mail pro tempore comunicato dal Cliente. È facoltà del Cliente, nel corso del rapporto contrattuale, comunicare la variazione della modalità di ricezione delle comunicazioni.
Il Finanziatore fornirà al Cliente le seguenti informazioni: modifiche contrattuali, gli estratti conto, le comunicazioni periodiche di trasparenza e tutte le altre comunicazioni dovute per legge.
Alla scadenza del Contratto, e comunque almeno una volta all'anno, il Finanziatore invia al Cliente una comunicazione analitica che dà una chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. Tale aggiornamento dell'andamento del rapporto riporta altresì tutte le movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo. Se il Cliente non presenta una contestazione scritta, la comunicazione si intenderà approvata trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.
Il Finanziatore può addebitare al Cliente la somma indicata nel modulo di *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, che è allegato al Contratto e ne è il frontespizio, per l'invio in formato cartaceo delle comunicazioni periodiche previste dalla vigente normativa sulla trasparenza bancaria.
Il Cliente, i suoi successori a qualunque titolo e coloro che gli subentrino nell'amministrazione dei beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni. Il Finanziatore trasmetterà i documenti richiesti entro il termine di 90 (novanta) giorni ed addebiterà al Cliente il costo di produzione di tale documentazione nel limite massimo indicato nel modulo Informazioni europee di base sul credito ai consumatori.
In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata (a scelta tra: carta e accesso al sito internet del Finanziatore).

13BIS. REMUNERAZIONE AGLI INTERMEDIARI

Il Finanziatore informa il Cliente che, nell'ambito della commercializzazione dei propri prodotti finanziari, potrà avvalersi di intermediari terzi o distributori autorizzati (di seguito denominati "intermediari").
Tali intermediari riceveranno dal Finanziatore una remunerazione economica per i servizi di intermediazione, promozione o acquisizione di clienti, da essi svolti in relazione ai prodotti offerti, sotto forma di provvigione e calcolata, alternativamente, (a) in percentuale rispetto all'importo erogato, o (b) in percentuale rispetto al tasso di interesse applicato ed in ragione dalla durata del finanziamento.
Tale remunerazione non comporta alcun costo aggiuntivo autonomo per il Cliente, né incide sull'importo totale dovuto dal Cliente, salvo espressa indicazione contraria nelle specifiche informazioni precontrattuali. Le condizioni economiche applicate al finanziamento sono integralmente indicate nel modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituisce il frontespizio del presente contratto.
Il Finanziatore dichiara che tale remunerazione:

- non compromette l'indipendenza della consulenza o della raccomandazione fornita dall'intermediario al Cliente, qualora tale attività sia effettivamente prestata;
- non comporta oneri ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati nel modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituisce il frontespizio del presente Contratto;
- viene corrisposta in conformità con le normative vigenti in materia di tutela dei consumatori, trasparenza bancaria e gestione di conflitti di interesse.

Su richiesta, possono essere fornite ulteriori informazioni sulla natura, l'importo o il metodo di calcolo di tali commissioni.

14. DETERMINAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI

Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate dal Finanziatore nel modulo di *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, che è allegato al Contratto e ne è il frontespizio.
Il Finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni applicate a questo Contratto, ad esclusione dei tassi di interesse ivi indicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato.
Le modifiche, ivi incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicate al Cliente per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente da questo accettato secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto", con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del D. Lgs. 385/1993). Il Finanziatore non addebiterà alcun costo al Cliente per tali comunicazioni. Il Cliente, ai sensi della legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche e ottenere l'applicazione in sede di liquidazione del rapporto delle condizioni precedentemente applicate. In assenza dell'esercizio della facoltà di recesso entro il suddetto termine, la modifica si intende approvata. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli al Cliente.

15. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Il Foro competente a dirimere eventuali controversie derivanti dall'interpretazione, dall'applicazione o dall'esecuzione del Contratto è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

15BIS. LINGUA

Il Finanziatore si impegna a mantenere tutte le comunicazioni oggetto del rapporto contrattuale e rivolte al Cliente nella lingua italiana. Ciò include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la consegna di documentazione contrattuale, avvisi, informazioni creditizie pertinenti e qualsiasi altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

16. RECLAMI

Il Cliente può presentare un reclamo al Finanziatore, Santander Consumer Bank S.p.A., anche per lettera raccomandata a.r. a Ufficio Reclami – Servizio Clienti, Corso Massimo D'Azeglio 33/E 10126 Torino oppure al fax 011 195 26 193 o per posta elettronica a reclami@santanderconsumer.it. o per posta elettronica certificata a reclami.santander@actaliscertymail.it. Il Finanziatore deve rispondere entro 60 giorni, salvo termini diversi previsti da legge. Al momento della conferma dell'avvenuta ricezione del reclamo, il Cliente viene reso edotto delle modalità di trattazione dei reclami. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta o il reclamo è stato ritenuto infondato, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all'ABF il Cliente può consultare l'apposita Guida pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128-bis del TUB (Arbitro Bancario Finanziario), oppure consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere direttamente al Finanziatore oppure alla rete di agenti, intermediari e convenzionati di Santander Consumer Bank S.p.A..
Il Finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, costituisce condizione di procedibilità di un'azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto, l'esperimento preventivo del procedimento dinanzi all'ABF o dinnanzi ad un altro organismo così come individuato dal d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

COPIA CONTRATTO CONFORME ALLA STIPULA

Accordo di dilazione di pagamento n.

ACCORDO DI DILAZIONE DI PAGAMENTO - FIRME DEL CLIENTE E/O DEL COOBBLIGATO

Il/i sottoscritto/i Cliente/Coobbligato afferma/ affermano che tutto quanto dichiarato corrisponde a verità, ivi incluso quanto dichiarato nel Questionario ai sensi della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), e dichiara/dichiarano di non aver mai subito protesti, decreti ingiuntivi o procedure esecutive, salva la facoltà per Santander Consumer Bank (da ora anche SCB) di effettuare ogni accertamento utile in merito a questo Contratto, anche mediante verifica presso terzi della veridicità dei dati forniti, ivi compreso l'accertamento presso il datore di lavoro della sussistenza del rapporto di dipendenza. Considerata la previa richiesta di credito pervenuta dal consumatore ed il suo consenso esplicito manifestato con la sottoscrizione del presente contratto, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano che, in tempo utile prima della conclusione del presente Contratto, è stata consegnata e ha/hanno preso visione di copia:

(i) del Modello Informazioni europee di base sul credito ai consumatori in data ,
(ii) della Rilevazione dei tassi effettivi globali,
(iii) di questo Contratto,
(iv) dell'Informativa specifica relativa al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di Sistemi di Informazioni Creditizie nonché
(v) dell'informativa sul trattamento dei dati personali.
(vi) dell'Allegato di cui al Modello sub (i) ove il cliente è reso edotto che il finanziamento ha un costo.

Dichiara/dichiarano di aver preso visione del Modello Informazioni europee di base sul credito ai consumatori riportato nel frontespizio del Contratto e delle Condizioni Generali, riportate in allegato a questo modulo, che formano parte integrante del presente Contratto e che accetta/accettano integralmente senza riserva alcuna. La Guida pratica all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128-bis del D. Lgs. 385/1993 (Arbitro Bancario Finanziario) e le ulteriori Guide pratiche sono a disposizione presso gli Agenti ed intermediari finanziari convenzionati o al seguente indirizzo internet: https://www.santanderconsumer.it/area-trasparenza. Con la firma di questo Contratto, il sottoscritto/ i sottoscritti dichiara/dichiarano di aver preso visione delle comunicazioni previste dalla vigente normativa in tema di trasparenza bancaria e che il Modello Informazioni Europee di Base sul credito ai consumatori riportato sul frontespizio è, per comune volere delle parti, parte integrante di questo Contratto.

Il Cliente _____ **Il Coobbligato** _____

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di approvare specificamente per iscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. c. 2 le seguenti clausole delle Condizioni Generali riportate in allegato a questa richiesta: 2 (Diritto di recesso - Diritto di ripensamento), 3 (Obbligazioni del Cliente e del Coobbligato), 4 (Rimborso anticipato da parte del Cliente), 5 (Pagamenti – Riemissione dell'SDD - Diritto di ricevere la tabella di ammortamento. In particolare, possibile variazione di importo/scadenza addebito SDD per eventi non riconducibili al Finanziatore), 7 (Ritardato pagamento. Interessi di mora), 8 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto), 10 (Imputazione dei pagamenti), 11 (Cessione del Contratto e del credito), 12 (Oneri e spese), 13 (Comunicazioni periodiche alla Clientela), 14 (Determinazione e modifica delle condizioni), 15 (Foro competente e legge applicabile).

Il Cliente _____ **Il Coobbligato** _____

Comunicazioni al Cliente/Coobbligato - Per le comunicazioni relative al presente contratto, il Cliente ed il Coobbligato eleggono domicilio all'indirizzo del Cliente, come previsto ai sensi dell'art. 1 delle Condizioni generali di finanziamento. Le comunicazioni, comprese le comunicazioni periodiche di trasparenza, saranno messe a disposizione del Cliente/Coobbligato gratuitamente attraverso l'accesso all'area riservata presente sul sito internet del Finanziatore www.santanderconsumer.it o scaricando l'APP Santander.

Se invece il Cliente vuole ricevere le comunicazioni periodiche di trasparenza a mezzo lettera, al costo di € 1,00all'anno, potrà farne richiesta mediante l'invio di una comunicazione scritta indirizzata al Finanziatore, attraverso il form presente sul sito internet www.santanderconsumer.it, sezione Contatti. I
In ogni momento del rapporto, e con le stesse modalità precedentemente indicate, il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata.

Il Cliente _____ **Il Coobbligato** _____

MANDATO SEPA DIRECT DEBIT(SDD)

Riferimento Univoco Mandato SEPA – verrà indicato successivamente, all'attivazione dell'SDD.
Il Cliente (o "Debitore"), come generalizzato (dati anagrafici, codice fiscale) nel corpo del presente Contratto, nel quale è anche indicato il Conto Corrente (codice IBAN) di cui il Cliente è titolare, autorizza:

- Santander Consumer Bank S.p.A. (o "Creditore"/"Finanziatore"), come generalizzata nel corpo del presente Contratto, codice identificativo del Creditore IT91001000000563419001O, a disporre sul Conto Corrente sopra richiamato:
 - addebiti in via continuativa
 - un singolo addebito (Non applicabile al presente Contratto);
- la propria Banca a eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.

Il rapporto del Cliente con la propria Banca è regolato dal contratto fra essi stipulato.
Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
Cognome, nome e codice fiscale del sottoscrittore sono riportati nel corpo del presente Contratto.

Luogo **Data** **Firma del Debitore /Coobbligato** _____

L'incaricato della identificazione ai sensi del D. Lgs. n. 231/07 e relative disposizioni di attuazione, dichiara sotto la propria personale responsabilità che le firme apposte su questo Contratto, vere ed autentiche, sono state apposte personalmente dal richiedente e dal Coobbligato/firmatario, le cui generalità sono state perfettamente riportate sullo stesso Contratto, e di averne acquisito copia dei documenti di identità.

L'incaricato_____ Luogo _____ Data _____

COPIA CONTRATTO CONFORME ALLA STIPULA